COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione
Parte Seconda - Titolo I - Ordinamento della Repubblica - Il parlamento

Art. 62 Convocazioni delle Camere

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.